CAMERA DEI DEPUTATI N. 2636

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 7 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Anche se gli ultimi dati ufficiali ci confermano al quarto posto tra i Paesi occidentali più generosi negli aiuti ai Paesi del terzo e quarto mondo, sappiamo benissimo quale è nella realtà la condizione in cui versano questi Paesi. E ancor meglio sappiamo, perché la viviamo più da vicino, quali sono le conseguenze di questa situazione: aumento delle immigrazioni dai Paesi che – guarda caso – più di altri beneficiano dei nostri aiuti (area del Maghreb, Somalia ed Etiopia), peggioramento delle condizioni di vita e delle economie, aumenti vertiginosi degli stanziamenti pubblici (e infatti gli aiuti pubblici allo sviluppo dei Paesi del terzo mondo e ora anche quelli dell'est, hanno sfiorato nell'esercizio 1990-1991 la ragguardevole cifra di quasi ventimila miliardi di lire) che, come dicevamo, supera quelli del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America. Basti pensare che alla Somalia sono stati concessi nell'ultimo decennio quasi trenta-

mila miliardi tra aiuti d'emergenza, macchinari, assistenza tecnica, formazione professionale, crediti d'aiuto, eccetera.

Eppure, onorevoli colleghi, tutto questo enorme sforzo da parte dei nostri contribuenti non ha sortito alcun beneficio, anzi ha peggiorato e di molto, come vediamo in questi giorni, le condizioni per la Somalia. Allora, bisogna chiedersi se c'è qualcosa che funziona in questa rincorsa all'aiuto fatta a suon di miliardi.

Noi, ma non soltanto noi in verità, siamo convinti che l'intera gestione della politica di cooperazione allo sviluppo altro non sia che una gigantesca truffa perpetrata, da decenni, ai danni dei poveri del nostro come del terzo mondo. Nella realtà conosciamo per certo solo l'ammontare degli stanziamenti che il paese è chiamato a versare e le ditte che si aggiudicano i lavori. Sempre le stesse grandi *holdings* e gli stessi mercanti politici che riescono – sotto l'ombrello dell'aiuto e della solidarietà – a fare nei Paesi « aiutanti » tutte quelle operazioni che in Italia sono al vaglio della magistratura.

Potremmo, onorevoli colleghi, andare a vedere cosa hanno prodotto decenni di interventi, consultando i dati dell'OCSE che parlano dell'ottanta per cento di fallimento dei nostri aiuti. Per tramite degli organismi che direttamente programmano, controllano e gestiscono i fondi di aiuto (Ministero degli affari esteri, Comitato interministeriale per la politica economica estera, Ministero del tesoro, Corte dei conti), sappiamo soltanto che le erogazioni sono sempre più massicce e inverificabili sul piano del rendimento.

L'aiuto è un investimento che è giusto continuare a fare se ha delle garanzie di ritorno in termini di sviluppo. E questo vale per entrambi i Paesi, quello che dona e quello che riceve: vogliamo, poiché è diritto dei contribuenti, cioè dei principali donatori, conoscere come sono stati spese le centinaia di migliaia di miliardi dati per la cooperazione allo sviluppo in questo decennio.

A partire dalla scelta dei Paesi destinatari in via prioritaria di aiuto (che risultano di convenienza per « affinità politiche »), fino alla stesura di piani di intervento per settori (che sono anch'essi di opportunità di mercato), al tipo di derrate alimentari negli aiuti di emergenza, tutta la filosofia fin qui perseguita non ha tenuto minimamente conto di chi e per cosa si aiuta. È una pratica che va cambiata radicalmente. Prima di tutto per l'obbligo morale verso i poveri del terzo mondo e verso i contribuenti.

I Somali, che oggi ci accusano di essere corresponsabili della loro condizione, hanno diritto di sapere chi ha lucrato e in che modo sulla loro pelle. Eguale diritto abbiamo noi. Per esempio, prima di mettere mano a nuovi fondi di aiuto, dobbiamo sapere in che modo vengono fatte le gare e concessi gli appalti.

La Commissione della quale con la presente proposta di legge si chiede l'istituzione, si avvarrà della collaborazione attiva di esperti che operano o hanno operato professionalmente nel settore. Tale esigenza scaturisce dall'alta specificità e competenza necessarie al fine di disporre del miglior bagaglio conoscitivo possibile per il raggiungimento delle finalità elencate nell'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta che verifichi, in particolare:

a) le somme stanziate ed utilizzate, a partire dal 1° gennaio 1983, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, suddivise per aree geografiche, singoli Paesi e settori di intervento;

b) se ed in quale misura i fondi destinati dallo Stato italiano per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49, abbiano contribuito, nell'ultimo decennio, al miglioramento delle condizioni materiali, economiche e sociali delle popolazioni interessate;

c) se in tale attività si siano effettuate in modo occulto destinazioni di fondi per finalità diverse o vietate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

d) se, nel caso di cui alla lettera *c*), si possano ravvisare responsabilità dirette o indirette di soggetti pubblici e privati italiani o di rappresentanti degli organi istituzionalmente preposti.

ART. 2.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentando al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, fra i componenti della stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti nel campo di attività della cooperazione allo sviluppo, di provenienza dei Ministeri interessati, delle organizzazioni non governative, delle rappresentanze delle associazioni industriali e delle imprese che comunque hanno operato nel settore.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione si avvale degli organi informativi dello Stato e può servirsi delle strutture scientifiche e del personale proveniente dagli istituti pubblici di ricerca. Può interrogare testimoni e chiedere dichiarazioni giurate, procedere a ricerche sul territorio nazionale ed a ricerche sul territorio estero con la collaborazione dei Paesi riceventi gli aiuti. I lavori della Commissione sono resi pubblici a indagine ultimata.

ART. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la Commissione approva, a maggioranza as-

soluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

ART. 6.

1. La Commissione, sul piano delle indagini sul rapporto costi-benefici degli interventi di cui all'articolo 1, ha il compito di censire tutte le aziende, gli organismi e gli esperti che a vario titolo e grado abbiano avuto la gestione, lo studio o il controllo delle attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi dieci anni.

ART. 7.

1. Per ciascuna delle attività censite ai sensi dell'articolo 6, la Commissione accerta l'andamento delle singole imprese, ne valuta la consistenza patrimoniale, accerta i risultati degli interventi eseguiti o dei flussi di denaro gestito a titolo di cooperazione con fondi pubblici allo sviluppo, indica l'ammontare dei contributi di qualsiasi provenienza, statale, regionale e comunitaria, e di quelli percepiti da altri enti, accerta l'effettiva capacità delle medesime imprese ad operare nei Paesi del terzo o quarto mondo, nonché del personale e delle risorse materiali impiegati per l'espletamento dell'intervento oggetto dell'affidamento.

ART. 8.

1. La Commissione indaga sulle modalità di affidamento degli interventi di cooperazione, siano essi di carattere urgente, umanitario o sociale, con riferimento a ciascuna ditta o a ciascun organismo, nonché sui criteri adottati nella stesura dei bilanci di gestione degli interventi eseguiti.

ART. 9.

1. Per tutti gli organismi che a vario titolo e grado risultino essere stati coinvolti nell'attività di cooperazione con

Paesi in via di sviluppo e che perciò abbiano hanno ottenuto finanziamenti pubblici, la Commissione accerta se sussistano collegamenti con partiti politici, organizzazioni religiose, sindacali o movimenti vari, nonché l'esistenza di banche dati, elenchi di fornitori e uffici collaterali di supporto all'attività di cooperazione pubblica con Paesi del terzo o quarto mondo riceventi gli aiuti pubblici allo sviluppo.

ART. 10.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, rese pubbliche a mezzo di trasmissione televisiva a circuito chiuso. Il presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare immediata menzione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il presidente della Commissione riferisce al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle opportune sanzioni.

ART. 11.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

ART. 12.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

2. Agli esperti che esercitano attività di consulenza di cui al comma 4 dell'articolo 3 è corrisposto un gettone di presenza pari a quello previsto per i Comitati interministeriali.